

ASSENZE PERSONALE SCOLASTICO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Tipo di assenze e fonti normative	Prospetto	Retribuzione
<p>FERIE CCNL 2007 (art. 19, c. 2) CCNL 2007</p>	<p>Personale docente e ATA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fino a tre anni di servizio spettano 30 giorni; • dopo tre anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, per ogni anno scolastico spettano 32 giorni; • per il personale ATA con orario di lavoro distribuito su 5 giorni settimanali spettano nella stessa misura di quella dei docenti; • le ferie si maturano col servizio prestato, pertanto, i docenti devono fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni come da calendario scolastico regionale (eccetto periodi di scrutini, esami e valutazioni) e sono obbligati ad usufruirne. • per i docenti in supplenza, fino al termine dell'attività didattica, le ferie non godute danno luogo a pagamento sostitutivo, ma si evidenzia che nel conteggio delle ferie non godute devono essere sottratti i periodi relativi alle festività. La legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità per il 2013) e la nota del 4 settembre 2013 prot. N. 72696 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato hanno infatti stabilito che i docenti a tempo determinato non hanno la facoltà di non fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni, abrogando tutte le norme che consentivano conseguentemente al detto personale di "monetizzare" le stesse. La monetizzazione delle ferie per tale personale avviene limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie. 	<p>Retribuiti al 100%</p>

<p>Festività in generale CCNL 2007 art.40 c.3 (docenti) art. 60,c.2(ATA). Festività soppresse e Festa S. Patrono. Paganamento della domenica CCNL 2007 Art.19 in relaz.all'art.14</p>	<p>Retribuzione 100%</p> <ul style="list-style-type: none"> • spettano al personale docente ed ATA 4 giorni di festività soppresse, da fruire nel corso dell'anno scolastico a cui si riferiscono; • le festività si maturano in proporzione al servizio prestato e non possono essere rinviate all'anno scolastico successivo. • i docenti devono fruire nel periodo estivo o nei periodi di sospensione delle attività didattiche; • spetta inoltre un giorno festivo per la ricorrenza del Santo patrono nella località sede di servizio se ricadente in giorno lavorativo;
<p>Permessi retribuiti(per lutti e matrimonio) CCNL 2007 (art.19,c. 9 e 12)</p>	<p>Retribuiti al 100%</p> <p>nel corso di ciascun anno scolastico il personale ha diritto ai seguenti permessi retribuiti :</p> <ul style="list-style-type: none"> • per lutti: perdita del coniuge, parenti entro il II grado,affini entro il I grado o soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile spettano 3 giorni per ogni evento,anche non continuativi. Si precisa: parenti I grado genitori-figli; parenti II grado nonni- fratelli-nipoti; affini di I grado suoceri-nuore-generi; • per matrimonio spettano 15 giorni consecutivi, fruibili, a richiesta dell'interessato, con decorrenza da 7 giorni prima a 2 mesi dopo il matrimonio. Per la documentazione basta l'autocertificazione.
<p>Permessi retribuiti per eventi e cause particolari (Art. 4 legge n. 53/2000 e D.M. 21/07/2000 n.278)</p>	<p>Retribuzione 100%</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nel caso in cui si verifichi una grave infermità del coniuge, anche legalmente separato o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore, questi possono concordare con il Dirigente diverse modalità di cospetamento dell'attività lavorativa. Inoltre, vi è la possibilità di frazionare i giorni in permessi ad ore.
<p>Permessi non retribuiti per motivi personali e famiglia, per concorsi e esami. (Art.19, c.7 e 8)</p>	<p>Nessuna retribuzione</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spettano 6 gg. all'anno non retribuiti per motivi personali o famigliari da documentare anche mediante autocertificazione. • Spettano 8 gg. per partecipazione a concorsi o esami compresi il viaggio.

		Retribuzione 100%
<p>Permessi brevi CCNL 2007 (art.16)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • compatibilmente con le esigenze di servizio, spettano al personale docente max. 2 ore al giorno, per un monte ore annuo corrispondente all'orario settimanale di insegnamento; • al personale ATA spettano (compatibilmente con l'esigenza di servizio) 36 ore per anno scolastico; la durata del permesso non può superare la metà dell'orario giornaliero; • entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio; • nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate. 	<ul style="list-style-type: none"> • La retribuzione spettante è al 100% per il primo mese, mentre per il 2° e 3° mese la retribuzione è al 50% con il diritto al punteggio. • Per ulteriori 6 mesi si ha diritto alla conservazione del posto, ma senza la maturazione del punteggio. • Per supplenze brevi si ha diritto nei limiti di durata del contratto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali retribuiti al 50%. Per i limiti di cui sopra non si contano i giorni di ricovero, day hospital e assenze dovute alle conseguenze certificate delle terapie temporaneamente e/o
<p>Assenze per malattia CCNL 2007 (art.17)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • spetta la conservazione del posto per un periodo massimo di 9 mesi in un triennio; • il certificato medico, con l'indicazione della sola prognosi, può essere recapitato dal medico all'amministrazione con modalità telematica, senza l'obbligo del dipendente di inviare alcuna raccomandata; • L'assenza va comunicata alla scuola non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica o viene prolungata; la comunicazione deve indicare l'indirizzo di reperibilità per la visita fiscale; • la visita fiscale è obbligatoria anche per assenza di un solo giorno nel caso in cui questa si verifichi nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative. Negli altri casi la disposizione delle visite è a discrezione del Dirigente. In caso di ricovero ospedaliero in strutture pubbliche o convenzionate il controllo non è disposto. Le fasce di reperibilità per la visita sono le seguenti: dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00 di tutti i giorni, compreso i festivi. Una volta effettuata la visita fiscale cessa l'obbligo di reperibilità durante le fasce orarie sopra indicate. 	<ul style="list-style-type: none"> • La retribuzione spettante è al 100% per il primo mese, mentre per il 2° e 3° mese la retribuzione è al 50% con il diritto al punteggio. • Per ulteriori 6 mesi si ha diritto alla conservazione del posto, ma senza la maturazione del punteggio. • Per supplenze brevi si ha diritto nei limiti di durata del contratto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali retribuiti al 50%. Per i limiti di cui sopra non si contano i giorni di ricovero, day hospital e assenze dovute alle conseguenze certificate delle terapie temporaneamente e/o

<p>Art.17 comma 9 del CCNL 2007 Assenze per malattia in caso di gravi patologie.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • in caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. • Si precisa pertanto che: 1) il periodo di assenza per grave patologia dovrà riportare sulla certificazione la dicitura di “grave patologia” già riconosciuta e la terapia che dovrà essere seguita dal dipendente; 2) nel periodo di assenza per grave patologia, gli accertamenti ambulatoriali dovranno essere attestati mediante certificazione rilasciata dal medico dell’ambulatorio con l’indicazione dell’avvenuto accertamento ed eventuale orario; 3) il lavoratore, sottoposto a “te- 	<p>parzialmente invalidanti per le gravi patologie. Detti periodi sono retribuiti e utili ad ogni effetto. I periodi parzialmente retribuiti valgono come anzianità di servizio a tutti gli effetti, mentre non valgono quelli non retribuiti.</p>
		<p>I permessi per grave patologia non vengono conteggiati come giorni di malattia, non sono soggetti a visita fiscale e vengono retribuiti al 100% e danno diritto al punteggio.</p>

	<p>rapie salvavita” che gli procurano un temporaneo e/o parziale stato invalidante, dovrà presentare un certificato medico redatto dal medico di famiglia che attesti il nesso di causalità tra il suddetto stato invalidante e le terapie eseguite.</p>	
<p>Aspettativa per motivi di famiglia, di lavoro, personali e di studio. CCNL 2007 (Art. 18, comma 1)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il personale della scuola può richiedere l’aspettativa per motivi di famiglia per un periodo massimo di 1 anno, da fruire in maniera continuativa o frazionata; in ogni caso il limite massimo non può essere superiore a 2 anni e 6 mesi in un quinquennio; • per motivi di studio possono essere concessi permessi per 1 anno senza retribuzione, mentre il Dottorato di ricerca è regolato dalla Legge 476/1984 	<p>Nessuna retribuzione</p>
<p>Congedo fino a 30 giorni annuali frazionati ad anno solare a favore degli invalidi con invalidità superiore al 50% (art.7 del D.lgs n.119/2011)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tutti i dipendenti pubblici invalidi oltre il 50% hanno diritto a 30 giorni (anche frazionati) ad anno solare, fuori dai periodi di assenza per malattia. Gli interessati devono produrre domanda con allegata richiesta del medico convenzionato con il SSN o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica, il quale attesti la necessità della cura per l’invalidità invalidante riconosciuta. • Gli interessati sono obbligati a documentare, a posteriori, le cure effettuate, anche attraverso l’esibizione di un certificato unico. 	<p>La retribuzione avviene secondo la normativa che regola le assenze per malattia.</p>
<p>Congedi per particolari patologie dei familiari. (art. 4 comma 2 L.53/2000) (D.M. 21/07/2000 n. 278)</p>	<p>Si possono richiedere congedi fino a due anni però nell’ambito di durata della nomina. La richiesta va fatta per gravi e documentati motivi di salute dei familiari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Coniuge - Figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e in loro mancanza, discendenti prossimi anche naturali; - Genitori e, in loro mancanza, ascendenti prossimi, anche naturali; adottanti. - Generi e nuore - Suoceri e suocera - Fratelli e sorelle 	<p>Non c’è alcuna retribuzione, dà solo diritto alla conservazione del posto.</p> <p>N.B. L’elenco delle patologie è indicato nel Decreto Ministeriale 278/2000</p>

<p>Altri permessi, congedi e aspettative previsti da specifiche disposizioni di legge.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ai docenti di materie artistiche degli istituti di istruzione artistica spettano, tenuto conto delle esigenze di servizio e, per quanto possibile, nel rispetto del criterio della continuità dell'insegnamento, fino a un massimo di 30 giorni di congedi straordinari retribuiti per attività artistiche (art. 454 D.lgs. n. 297 16 aprile 1994) ai docenti di educazione fisica spettano, su richiesta del C.O.N.I., tenuto conto delle esigenze di servizio e, per quanto possibile, nel rispetto del criterio della continuità dell'insegnamento, fino a un massimo di 30 giorni di congedi straordinari retribuiti per particolari esigenze di attività tecnico sportiva (art. 454 D.lgs. n. 297 16 aprile 1994) al personale scolastico spettano permessi retribuiti per proficui lass: (DPR n. 1518 art. 42) al personale scolastico spettano, in seguito ad accettazione dell'Ambito territoriale provinciale, 150 ore per il diritto allo studio (art. 3 DPR. 395/88) il personale scolastico può usufruire di permessi straordinari retribuiti per elezioni (art. 11 Legge n. 53/90) il personale scolastico può usufruire di permessi straordinari retribuiti per mandato amministrativo (art. 38 comma 1, o 52 c.1 se ATA) CCNL 2006/2009 e art. 2 Legge 27.12.1985 n. 816, ora D.lgs. n. 267/2000) 	<p>Retribuzione 100%</p> <p>Retribuzione 100%</p> <p>Retribuzione 100%</p> <p>Retribuzione 100%</p> <p>L'aspettativa per mandato amministrativo non è retribuita.</p> <p>Retribuzione 100%</p>
<p>Altri permessi, congedi e aspettative previsti da specifiche disposizioni di legge.</p>	<ul style="list-style-type: none"> il personale scolastico può usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita per mandato amministrativo (artt. 1 e 2 Legge n. 816 27.12.1985) il personale scolastico può usufruire di permessi straordinari 	<p>Retribuzione 100%</p>

	<p>retribuiti per testimoniare in processo penale o civile (art.348 Codice di Procedura Penale; art.348 Codice di Procedura Civile)</p> <ul style="list-style-type: none"> • il personale scolastico può usufruire di permessi straordinari retribuiti per giudice popolare (art. 2-bis Legge 24.03.1978 n.74) • il personale scolastico può usufruire di permessi straordinari retribuiti come membro di commissioni tributarie (art.1,comma 8, RD 1516/37) • il personale scolastico di religione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno può usufruire della giornata di riposo per l'intero anno scolastico (art.17 Legge 5161/98) • il personale scolastico di religione ebraica può usufruire della giornata di riposo per l'intero anno scolastico da mezz'ora prima del tramonto di venerdì a un'ora dopo il tramonto di sabato (art.4 della Legge 08.03.1989 n.101) • i maestri elementari possono usufruire di permessi straordinari retribuiti per missioni cattoliche (Legge 2687 del 2/12/1928) • il personale scolastico può usufruire di permessi straordinari retribuiti per volontari protezione civile per soccorso e/o formazione (art. 9 DPR 194/01) • il personale scolastico può usufruire di permessi straordinari retribuiti per volontari vigili del fuoco (art.14 L.996/70) • il personale scolastico può usufruire di permessi straordinari retribuiti per volontari Croce rossa (art.36 RD 484/36) • il personale scolastico può usufruire di permessi straordinari retribuiti per volontari donatori di sangue (art.1 Legge
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>584/67)</p> <ul style="list-style-type: none"> al personale scolastico familiare di tossicodipendente spettano permessi straordinari senza assegni (art. 124 DPR 309/90) 	<p>I permessi per familiare di tossicodipendente non vengono retribuiti</p>
<p>Infortunio sul lavoro e malattia dovuta a causa di servizio. (Art. 20 CCNL 2006/2009)</p>	<ul style="list-style-type: none"> In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, non si computa ai fini del limite massimo del diritto alla conservazione del posto il periodo di malattia necessario affinché il dipendente giunga a completa guarigione clinica le assenze dovute per causa di servizio riconosciuta non fanno parte del computo dei giorni di malattia. (Se l'INAIL non riconosce l'infortunio per causa di servizio, i giorni di assenza vengono trasformati in malattia e quindi assoggettati alle ritenute previste dalla legge) Le disposizioni previste dall'art. 20 del CCNL si applicano nei limiti di durata della nomina e anche a valere su eventuale ulteriore nomina conferita in costanza delle patologie di cui sopra. Non viene disposta visita fiscale e non è necessario rispettare le fasce di reperibilità 	<p>Retribuzione intera entro la durata della nomina.</p>